SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

9a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

103° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente MORA indi del Vice Presidente DIANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale» (2971), d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE:

- MORA (DC), relatore alla Commissione Pag	. 4
Margheriti (ComPDS)	15
Nebbia (Sin. Ind.)	15
Noci, sottosegretario di Stato per l'agricoltu-	
ra e le foreste	16
Pizzo (PSI)	15
Salerno (DC)	15

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» (3154), d'iniziativa dei deputati Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica» (1968), d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3154 con assorbimento del disegno di legge n. 1968)

PRESIDENTE:

-	DIANA (DC)	Pag.	16,	19
_	MORA (DC)		. 3	. 4

Qa Commissione 103° Resoconto sten. (22 gennaio 1992) Calvi (PSI) Pag. 19 Noci, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Pag. 18 Carlotto (DC) 17, 18 Perricone (PRI) 18 Lops (Com.-PDS) 17 Pizzo (PSI), relatore alla Commissione 3 Margheriti (Com.-PDS) 16 Nebbia (Sin. Ind.) 18

I lavori hanno inizio alle ore 15,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito dalla registrazione anagrafica» (3154), d'iniziativa dei deputati Rutelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica» (1968), d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica», d'iniziativa dei deputati Rutelli, Galli, Testa Enrico, Mattioli, Ronchi, Calderisi, Bassanini, Battistuzzi, Caria, Martino, Arnaboldi, Franchi, D'Amato Luigi e Martini, già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica», d'iniziativa dei senatori Pizzo, Calvi, Innamorato, Pierri e Pezzullo.

Prego il senatore Pizzo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

PIZZO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, il presente disegno di legge si propone di fornire una prima risposta alla diffusa domanda sociale volta ad incrementare il patrimonio arboreo del nostro paese accrescendo al tempo stesso la sensibilità dei cittadini e degli enti locali verso i problemi dell'ambiente e della qualità della vita con un'iniziativa che, specie nelle grandi aree urbane, potrà segnare una inversione di tendenza dei processi di degrado che colpiscono in modo particolare le periferie delle grandi città.

D'altra parte, questa proposta di procedere all'impianto di un albero associato alla nascita di ciascun neonato raccoglie un'indicazione dell'OMEP (Organizzazione mondiale dell'educazione prescolastica).

Questo disegno di legge, attraverso la semplice iscrizione del luogo di implanto sul certificato di nascita del bambino, fornisce uno strumento di programmazione del territorio consentendo ai comuni di identificare le aree destinate alla messa a dimora e quindi le aree destinate a verde pubblico nell'ambito dei piani regolatori.

Il presente disegno di legge prevede l'intervento di numerosi soggetti: al comune spetta il compito di dare concreta attuazione alla norma, procedendo all'impianto, indicando gli uffici competenti e le responsabilità di attuazione del provvedimento, procedendo alla acquisizione della aree, laddove non ne dispongano originariamente di

proprie, utilizzando eventualmente anche aree del demanio dello Stato o espropriando quelle appartenenti a privati, fermo restando il vincolo di destinazione a verde pubblico.

Alla regione spetta una funzione di indirizzo nelle scelte relative alle tipologie delle assenze da destinare alla finalità della legge, anche in collaborazione con il Corpo forestale dello Stato: in coerenza con il dettato costituzionale che pone tra le competenze regionali quella relativa all'agricoltura e foreste, il disegno di legge fornisce uno strumento di indirizzo delle scelte che può contribuire anche ad orientare in modo appropriato eventuali politiche di riforestazione.

Agli organi dello Stato competono funzioni di indirizzo e programmazione; al Ministero dell'interno spetta il compito di emanare le disposizioni per la registrazione sul certificato di nascita del luogo esatto dove è stato implantato l'albero mentre il Ministero dell'agricoltura e foreste provvede alla ripartizione tra le regioni di uno speciale Fondo per il sostegno alla creazione di aree verdi comunali.

Alla copertura finanziaria del provvedimento si fa fronte mediante l'aumento di lire 250 delle tariffe di vendita al pubblico dei tabacchi e l'aumento dell'imposta di consumo, per un ammontare pari alla differenza tra il nuovo prezzo di tariffa e l'ammontare dell'imposta del valore aggiunto.

Rilevo che, avendo ricoperto la carica di sindaco per circa un anno nella mia città, ho compiuto un'esperienza diretta: a prescindere dalla legge, ho realizzato una zona verde utilizzando un'area del demanio e alberi donati dal Corpo forestale. A mio parere il provvedimento al nostro esame può dare un notevole contributo per la tutela e la rivalutazione dell'ambiente. Auspico perciò la rapida approvazione del disegno di legge n. 3154, già approvato dalla Camera dei deputati, con l'assorbimento del disegno di legge n. 1968.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pizzo per la sua relazione. Comunico alla Commissione che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni 1^a, 5^a, 6^a, e 13^a. Siamo ancora in attesa del parere della Commissione per le questioni regionali, che dovrebbe essere espresso nel corso del pomeriggio.

In attesa che pervenga il predetto parere, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale» (2971), d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale», approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Nardone, Felissari, Schettini, Civita, Lavorato, Lorenzetti, Pasquale, Montecchi, Barzanti, Toma, Binelli,

Stefanini, Prandini, Serafini Massimo, Conti, D'Ambrosio, Calvanese, Pacetti, Taddei, Auleta, Nappli e Galante (4743); Lobianco, Andreoni, Bruni Francesco, Bortolani, Campagnoli, Contu, Cavigliasso, Pellizzari, Rabino, Rinaldi, Tealdi, Urso, Zambon, Zarro e Zuech (816).

- 5 -

Il disegno di legge n. 2971, approvato dalla Camera dei deputati, introduce nuove norme sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale, finalizzate a rendere la disciplina in questione più adeguata e mirata alle moderne esigenze della professione.

All'articolo 1, comma 2, si precisa che possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria.

All'articolo 2 si disciplina l'attività dei dottori agronomi e forestali legandola più strettamente alle caratteristiche delle discipline del corso di studi, evitando interferenze con altre categorie professionali.

In particolare, si disciplinano gli aspetti della tutela ambientale, della progettazione e collaudo dei lavori concernenti le costruzioni rurali, le opere idrauliche e stradali, nonchè l'accertamento delle produzioni agricole anche in applicazione della normativa comunitaria.

All'articolo 3 viene resa obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione.

Mentre negli articoli 4, 5 e 6 si disciplina l'attività del Consiglio dell'ordine (personale, assemblea), all'articolo 7 - in relazione alle competenze regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 – viene istituita la Federazione regionale degli ordini, di cui sono disciplinati funzioni ed organi con l'aggiunta degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-auater.

Le modifiche agli articoli della legge 7 gennaio 1976, n. 3, contenute nelle restanti parti del disegno di legge rappresentano perfezionamenti rivelati necessari dall'esperienza

È infine previsto all'articolo 15 che il Governo provveda a modificare ed integrare il regolamento di esecuzione della citata legge 7 gennaio 1976, n. 3, se ciò sarà reso necessario dalla nuova normativa.

Comunico che le Commissioni 1a, 2a e 5a hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge al nostro esame, che il relatore raccomanda all'approvazione di questa Commissione.

Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Ne dò lettura:

Art. 1.

- 1. L'articolo 1 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «Art. 1. Titoli di dottore agronomo e di dottore forestale. 1. I titoli di dottore agronomo e di dottore forestale, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, spettano a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione e siano iscritti in un albo a norma dell'articolo 3.
- 2. Possono accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione i laureati della facoltà di agraria».

È approvato.

Art. 2.

- 1. L'articolo 2 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «Art. 2. Attività professionali. 1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
- *a*) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonchè delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, semprechè queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali, non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonchè dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonchè le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

- 7 -

- *t*) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonchè la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a ciclo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonchè la realizzazione di barriere vegetali antirumore;
- m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;
- o) le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo, dei mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il *marketing*, le attività relative alla cooperazione agricolo-forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori increnti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale:
- t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;
- *u*) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64:
- ν) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde

pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani ed extraurbani, nonchè ai giardini e alle opere a verde in generale;

- z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonchè di ambienti naturali;
- *aa*) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
- bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito ed il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
- *cc*) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere *a*), *d*), *f*), *m*), *n*) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
- 2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.
- 3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonchè gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.
- 4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nè di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti».

È approvato.

Art. 3.

- 1. L'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «Art. 3. Esercizio della professione. 1. Presso ciascun ordine provinciale di cui all'articolo 9 è istituito l'albo dei dottori agronomi e forestali.
- 2. Per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2 è obbligatoria l'iscrizione all'albo, sia che l'esercizio stesso avvenga in forma autonoma che con rapporto di impiego o collaborazione a qualsiasi titolo.

- 3. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione quando esercitano la loro attività professionale nell'esclusivo interesse dello Stato o della pubblica amministrazione non necessitano di iscrizione all'albo.
- 4. I dottori agronomi ed i dottori forestali dipendenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione possono, a loro richiesta, essere iscritti all'albo. Nei casi in cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato di norma l'esercizio della libera professione, l'iscrizione avviene con annotazione a margine attestante il loro stato giuridico-professionale. Questi iscritti non possono esercitare la libera professione, salvi i casi previsti dagli ordinamenti loro applicabili.
- 5. Gli iscritti all'albo con rapporto di impiego sono soggetti alla disciplina del consiglio dell'ordine quando esplicano le attività professionali di cui all'articolo 2.
- 6. Gli iscritti ad un albo provinciale hanno facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato».

È approvato.

Art. 4.

- 1. L'articolo 8 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «Art. 8. Personale del consiglio dell'ordine nazionale e dei consigli degli ordini. 1. Il consiglio dell'ordine nazionale ed i consigli degli ordini provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento».

È approvato.

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente.

«La maggioranza dei componenti il consiglio deve essere costituita da iscritti all'albo non aventi rapporti di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni».

È approvato.

Art. 6.

- 1. L'articolo 19 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «Art. 19. Assemblea per l'elezione del consiglio. 1. La data, l'ora e il luogo di convocazione dell'assemblea per l'elezione del consiglio sono fissati dal presidente e comunicati agli iscritti con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della scadenza del consiglio in carica.

103º RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1992)

- 2. Ove si rilevi opportuno, può disporsi l'apertura delle urne per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di tre, garantendo la integrità dell'urna per tutta la durata della votazione.
- 3. L'assemblea è valida in prima convocazione quando partecipa alla votazione la maggioranza degli iscritti ed in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto.
 - 4. Il voto è personale, diretto e segreto.
- 5. Chiusa la votazione, il presidente, assistito da due scrutatori, procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.
- 6. Qualunque sia il numero di voti conseguiti da ciascun candidato, hanno la preferenza quei candidati che non abbiano rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato al momento delle elezioni, fino al raggiungimento della maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 10.
- 7. In caso di parità di voti è preferito il più anziano per iscrizione all'albo e, fra coloro che abbiano pari anzianità di iscrizione, il maggiore per età.
- 8. Compiuto lo scrutinio, il presidente del seggio ne proclama il risultato e il presidente dell'ordine ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine nazionale, trasmettendo la graduatoria dei candidati che hanno riportato voti.
- 9. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto all'albo può proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 54».

È approvato.

Art. 7.

- 1. La rubrica del titolo II della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituita dalla seguente:
- «Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali e federazioni regionali degli ordini».
- 2. Dopo l'articolo 21 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:
- «Art. 21-bis. Federazione regionale degli ordini. 1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
- 2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
- 3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.
- 4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

- 9a COMMISSIONE
 - 5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.
 - 6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, semprechè mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile».
 - 3. Dopo l'articolo 21-*bis* della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:
 - «Art. 21-ter. Funzioni della federazione regionale. 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni:
 - a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego;
 - b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le questioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti;
 - *c*) assume iniziative, con funzione di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego:
 - *d*) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza;
 - *e*) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini, sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa;
 - f) promuove e coordina sul piano regionale le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini;
 - g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione».
 - 4. Dopo l'articolo 21-*ter* della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è aggiunto il seguente:
 - «Art. 21-quater. Funzioni degli organi della federazione regionale. 1. È di competenza dell'assemblea della federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
 - *a*) stabilire le norme regolamentari per il funzionamento della federazione;
 - b) fissare le direttive generali per l'attività della federazione;
 - c) approvare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo.
 - 2. L'assemblea è convocata in via ordinaria nella seconda metà di febbraio di ogni anno ed in via straordinaria su deliberazione del

consiglio o quando ne faccia richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, un numero di componenti l'assemblea non inferiore a un terzo.

- 3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. In seconda convocazione, che deve avere luogo almeno un'ora dopo, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti espressi.
 - 5. Ogni componente dispone di un voto.
- 6. Ciascun componente può farsi sostituire da altro componente l'assemblea mediante delega scritta; non è ammesso il cumulo di più di tre deleghe.
 - 7. Il consiglio svolge le seguenti funzioni:
 - a) elegge nel suo seno il presidente;
- b) determina la misura annuale dei contributi a carico degli ordini e i criteri di riparto;
- *c*) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- *d*) delibera sull'organizzazione della federazione e dei suoi uffici nonchè sull'assunzione del personale;
- *e*) in generale provvede, salvo i compiti espressamente attribuiti agli altri organi, a quanto occorre per il raggiungimento dei fini istituzionali della federazione, essendo all'uopo investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- 8. Le riunioni del consiglio della federazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Ogni componente ha diritto a un voto. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi.
- 9. Il presidente rappresenta legalmente la federazione; convoca il consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni trimestre; presiede le riunioni del consiglio e dell'assemblea.
- 10. Il presidente è inoltre tenuto a convocare il consiglio entro quindici giorni dalla data in cui ne abbia fatta richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno».

È approvato.

Art. 8.

- 1. Il secondo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:
- «La designazione ha luogo entro i trenta giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica».
- 2. Il terzo comma dell'articolo 27 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente.
- «A ciascun ordine spetta un voto sino a cento iscritti; da centouno a cinquecento iscritti, un voto più un voto ogni duccento iscritti o

103º RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1992)

frazione di duecento oltre i primi cento; da cinquecentouno iscritti in poi, tre voti più un voto ogni trecento iscritti o frazione di trecento oltre i primi cinquecento».

È approvato.

Art. 9.

1. Il primo comma dell'articolo 30 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«L'albo dei dottori agronomi e forestali è distinto in più sezioni riguardanti i diversi diplomi di laurea. Esso contiene il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l'indirizzo degli iscritti, nonchè la data di iscrizione e il titolo in base al quale questa è avvenuta, oltre alla annotazione a margine dello stato giuridico degli iscritti che siano dipendenti pubblici. Esso viene compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero di iscrizione».

È approvato.

Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Non è consentita l'iscrizione in più albi provinciali dei dottori agronomi e forestali».

È approvato.

Art. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 54 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, è sostituito dal seguente:

«In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto all'albo e il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio dell'ordine nazionale. Il ricorso va inoltrato direttamente al consiglio dell'ordine nazionale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti e notificato al consiglio dell'ordine provinciale e all'interessato».

È approvato.

Art. 12.

1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale, previsto dall'articolo 1 della

legge 8 dicembre 1956, n 1378, è finalizzato all'accertamento della conoscenza delle normative che regolano l'attività professionale nonchè ad una verifica delle capacità di uso del sapere tecnico-professionale e dell'attitudine all'esercizio della professione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sentito il Ministro della pubblica istruzione, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare un regolamento che definisce i contenuti specifici dell'esame e le norme concernenti lo svolgimento delle prove.

È approvato.

Art. 13.

- 1. Le commissioni giudicatrici di cui all'articolo 2 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte da un presidente, designato dalla federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, nonchè da quattro membri liberi professionisti designati dalla medesima federazione e da tre membri scelti tra i professori ordinari o associati della facoltà di agraria avente sede nella città in cui si svolge l'esame o, in mancanza, nella città più vicina.
- 2. Il giudizio complessivo sul candidato deve essere espresso collegialmente dalla commissione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

È approvato.

Art. 14.

- 1. Con modalità definite mediante apposito regolamento, da adottarsi nelle forme di cui all'articolo 12, comma 2, nella prima attuazione della presente legge è tenuta una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione, consistente in un colloquio di idoneità, alla quale sono ammessi i dipendenti privati ed i dipendenti pubblici che richiedano l'iscrizione all'albo ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificato dalla presente legge, che presentino i seguenti requisiti:
- *a*) possesso del titolo di studio di cui all'articolo 1 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge;
- b) svolgimento continuativo come dipendenti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, da almeno cinque anni di una delle attività di cui all'articolo 2 della citata legge n. 3 del 1976, come modificato dalla presente legge.

É approvato.

103º RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1992)

Art. 15.

1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350, conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARCHERITI. Signor presidente, vorrei dichiarare la soddisfazione del Gruppo comunista-PDS per l'approvazione del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati, resosi indispensabile ed urgente a seguito della recente riforma del corso di laurea in agraria ed anche in vista del processo di integrazione comunitaria. Si è posta la necessità di porre i nostri dottori agronomi e forestali sullo stesso livello professionale dei colleghi europei.

In questo disegno di legge si istituiscono le federazioni regionali, in applicazione a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

In questa occasione è opportuno sottolineare che il disegno di legge naturalmente non riesce a risolvere un problema, che non è però di competenza della nostra Commissione; pur tuttavia, dalla approvazione di questo provvedimento, risulta più evidente la necessità di arrivare in tempi ravvicinati alla adeguazione della disciplina dell'esame di Stato, attualmente improntata a criteri nozionistici.

Nell'auspicare che nella prossima legislatura si provveda al completamento della normativa, ribadisco il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

SALERNO. Mi associo alle dichiarazioni rese dal senatore Margheriti e dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana.

NEBBIA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente.

PIZZO. Anche il Gruppo socialista esprime voto favorevole sul provvedimento.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Il Governo manifesta apprezzamento per lo sforzo compiuto dalla Commissione per adeguare la disciplina dei dottori agronomi e forestali alla normativa europea. Auspico pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. È approvato.

I lavori vengono sospesi alle ore 15,35 e sono ripresi alle ore 16.20.

Presidenza del Vice Presidente DIANA

DISEGNO DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica» (3154), approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Rutelli ed altri;

«Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica» (1968), d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori.

(Ripresa della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 3154 con assorbimento del disegno di legge n. 1968)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge: «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica», approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Rutelli e altri; «Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica», d'iniziativa del senatore Pizzo e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge. Comunico che la Commissione per le questioni regionali ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MARGHERITI. Debbo anzitutto ringraziare il senatore Pizzo per la puntualità con cui ci ha illustrato i disegni di legge al nostro esame. Sappiamo che il provvedimento n. 3154 è stato approvato all'unanimità dall'altro ramo del parlamento. Esso affronta questioni importanti dal punto di vista ambientalistico e della riforestazione nel momento in cui attribuisce ai comuni la facoltà di scegliere il sito di implantazione dell'albero.

Il mio Gruppo manifesta perciò assenso sul testo approvato dalla Camera. I 5 miliardi l'anno in esso previsti si aggiungono ai 100 miliardi annui che finanziano il piano forestale. Certo la somma è esigua rispetto alle necessità, ma si tratta comunque di qualcosa di più.

La mia parte politica chiede perciò che il provvedimento venga approvato nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

CARLOTTO. Debbe anzitutto premettere che intervengo a titolo personale. Sono pienamente d'accordo sul principio ispiratore del provvedimento in esame ma desidero manifestare alcune perplessità. Ciò comunque non significa assolutamente che intendo esprimere dissenso sulla votazione finale del disegno di legge.

Il fatto che la legge imponga ai comuni di piantare un albero per ogni neonato e che questo adempimento sia registrato sul certificato

anagrafico mi induce a fare due diverse considerazioni. Sappiamo che la popolazione è concentrata nei grossi centri urbani e che la maggioranza dei parti avviene in ospedale. Ciò significa che la distribuzione degli alberi piantati a seguito della nascita dei bambini non sarà uniforme sul territorio. Il risultato sarà che nei grandi comuni e nei comuni in cui vi è una struttura ospedaliera vi sarà una notevole diffusione di zone boschive, mentre tali zono saranno scarse in periferia e in montagna, cioè laddove è più forte la volontà umana di mantenere l'ambiente anche attraverso il rimboschimento.

In particolare mi rende perplesso l'obbligo di piantare un albero nel comune di nascita anzichè in quello di residenza. Quando il bambino nasce fuori dal comune di residenza sarebbe forse opportuno prevedere che quell'obbligo spetta al comune in cui risiede la famiglia.

Infine mi lascia perplesso il fatto che si debba iscrivere la messa a dimora dell'albero nel certificato anagrafico. Infatti il collegamento tra il neonato e la sorte dell'albero potrebbe creare riflessi psicologici negativi sul bambino se l'albero morisse o non dovesse attecchire: l'esperienza ci insegna che non è sufficiente porre a dimora un albero, che questo va seguito e curato.

LOPS. Debbo aggiungere alcune considerazioni alle dichiarazioni del collega Margheriti. Sono d'accordo sull'opportunità di mettere a dimora un albero per ogni neonato perchè questo significa che nelle aree urbane, oggi carenti di zoni verdi, si creeranno nuove zone boschive.

Signor Presidente, debbo però rilevare una discrasia: con questa legge si tenta di risolvere un problema esistente soprattutto nelle grandi città, ma il Governo e la maggioranza non hanno raggiunto l'accordo sulla vegetazione di alcune zone che hanno presentato numerosi problemi di incendi e di manutenzione. Alcuni disegni di legge proposti in materia sono stati bloccati proprio dall'atteggiamento assunto dal Governo, che, ad esempio, non ha mai pensato di mettere a disposizione risorse adeguate a fronteggiare il problema degli incendi. Perciò ci troviamo di fronte a questa discrasia: da un lato con questa legge incrementiamo la vegetazione delle aree urbane, dall'altro ogni anno migliaia di ettari boschivi sono incendiati a causa della cattiva manutenzione o della disattenzione poichè non esiste un serio e severo controllo sui boschi.

Sono favorevole al disegno di legge che ci accingiamo ad approvare ma sono rammaricato dall'atteggiamento che in questa legislatura il Governo ha assunto sul problema riguardante la difesa dei boschi.

PERRICONE. Signor Presidente, a chiarimento dell'intervento del senatore Carlotto, il quale ha manifestato alcune perplessità, vorrei chiarire che al comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3054 si chiarisce che bisognerà piantare un albero per ogni neonato residente; pertanto, l'albero non verrà piantato dove nasce il bambino ma dove esso risiede.

All'articolo 3 si chiarisce che per i comuni che non dispongono di aree idonee alla messa a dimora delle piante è prevista la possibilità di

far ricorso ad aree appartenenti al demanio dello Stato. Le preoccupazioni espresse dal senatore Carlotto sono eccessive poichè sono previste tutte le possibilità di applicazione della legge.

CARLOTTO. Ringrazio il senatore Perricone per i suoi chiarimenti ma ritengo che il relatore e il Governo debbano chiarure meglio quanto è affermato nel disegno di legge, in quanto la certificazione anagrafica proviente dal comune di nascite e non nel comune in cui il neonato verrà anagraficamente iscritto.

NOCI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Ritengo che il senatore Perricone abbia fornito gli opportuni chiarimenti su alcuni punti del disegno di legge. Tuttavia, il senatore Carlotto ha sollevato un'altra perplessità riguardante il collegamento tra il neonato e la sorte dell'albero. Tale legame, secondo coloro che hanno formultato la legge, è finalizzato alla creazione di un interesse alla cura e al mantenimento delle piante, senza la creazione di alcuna personalizzazione, e al fine di salvaguardare la forestazione.

Per quanto riguarda le considerazioni del senatore Lops, vorrei fare presente che è stata recentemente approvata una legge «antincendi» con la quale sono stati finanziati interventi di monitoraggio per 38 miliardi nella regione Liguria, 37 miliardi nella Sardegna, 11 miliardi in Sicilia, 8 miliardi in Piemonte, 4 miliardi in Toscana e 3 miliardi in Puglia. Queste regioni erano state individuate in precedenza come quelle in cui erano accaduti più incendi.

La nuova disciplina richiede necessariamente una prima fase di rodaggio; in conclusione, chiedo alla Commissione di approvare questo provvedimento.

NEBBIA. Signor Presidente, la Sinistra indipendente approva con grande convinzione e con enorme entusiasmo questo disegno di legge, al di là delle difficoltà che potranno verificarsi nella sua concreta applicazione.

Questo disegno di legge riveste un alto valore simbolico oltre che ambientale; infatti, circa mezzo milione di alberi verranno piantati ogni anno e, anche se non sono molti, rappresentano pur sempre una speranza e dimostrano una certa fiducia nel futuro

Vorrei ringraziare i colleghi che al Senato e alla Camera hanno formultato questa proposta di legge e sono felice che su di essa si sia registrato un unanime da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

CALVI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista.

FERRARA Pietro. Mi associo al voto favorevole espresso dal senatore Calvi.

PRESIDENTE. Condivido il significato simbolico che il senatore Nebbia ha riconosciuto a questa legge. Anche questa legge, come tutte le altre, necessita di una prima fase di rodaggio e forse in seguito si renderanno necessarie ulteriori precisazioni. Come è stato sottolineato dal senatore Lops, il problema degli incendi boschivi merita una particolare attenzione: è necessario piantare nuovi alberi ma è anche necessario provvedere alla loro difesa e alla loro manutenzione, altrimenti rischiamo do utilizzare inutilmente i finanziamenti a disposizione, peggiorando e non migliorando l'attuale situazione.

Anche il discorso della localizzazione, al di là degli opportuni chiarimenti forniti dal Sottosegretario, meriterebbe ulteriori approfondimenti. Bisogna comunque ricordare che il desiderio di verde è avvertito soprattutto nei grandi centri urbani.

Qualche perplessità potrebbe derivare dall'estensione dell'opera: se in un comune nascono ogni anno circa 50.000 bambini saranno occupati dagli alberi circa 100-150 ettari di terreno ogni anno. Forse perciò nel futuro la legge dovrà essere riesaminata, ma oggi è indispensabile approvarla nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 3154:

Art. 1.

- 1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
- 2. L'uffico anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
- 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.

È approvato.

Art. 2.

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.

È approvato.

Art. 3.

1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possano fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi

9^a COMMISSIONE

103º RESOCONTO STEN. (22 gennaio 1992)

assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.

È approvato.

Art. 4.

- 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione».
- 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 3154.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1968.

I lavori terminano alle ore 16,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI